



CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DECENTRATO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2020

In esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 214 del 23/12/2020 di autorizzazione alla sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo relativo alla ripartizione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2020, visto il parere favorevole acquisito al prot. dell'ente al n. 10115 del 22/12/2020 espresso dal Revisore dei Conti in conformità a quanto previsto dalla circolare n. 25 del 19/07/2012 della Ragioneria Generale dello Stato nonché la Relazione Illustrativa - Tecnico Finanziaria sottoscritta dai Direttori dei Settori Affari Generali e Finanze e Bilancio sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e quelli relativi dall'applicazione delle norme di legge, il giorno **24/12/2020**, alle ore **10,00** ha avuto luogo, presso la Sede Municipale, l'incontro tra la Delegazione Trattante di parte pubblica nella personale del Presidente e di parte Sindacale:

-LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA, nella persona del Presidente:

- Segretario Comunale - Dott. Bertocchi Stefano; _____

- LA DELEGAZIONE SINDACALE:

- Organizzazione Sindacale Territoriale CGIL rappresentata da : _____
- Organizzazione Sindacale Territoriale CISL rappresentata da: _____
- Organizzazione Sindacale Territoriale UIL rappresentata da: _____
- Organizzazione Sindacale Territoriale CSA Regioni Autonomie Locali rappresentata da:

R.S.U.:

- Mori Maleno; _____
- Torraco Antonio; _____
- Russo Vincenzo. _____

PREMESSO che il sistema della contrattazione e delle relazioni sindacali per il personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali, disciplinato da specifiche disposizioni dettate dal Titolo III del D.Lgs. n. 165/2001, come integrato e sostituito dal Decreto Legislativo n. 150 del 27/10/2009, c.d. Legge Brunetta e dai Contratti Collettivi Nazionali di Comparto, prevede un modello di contrattazione per il pubblico impiego articolato su due livelli e cioè:

- contrattazione nazionale triennale di tipo normativo e di tipo economico;
- contrattazione decentrata integrativa triennale di tipo normativo e annuale di tipo economico;

Dato atto che in data 21/05/2018 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il Comparto Funzioni Locali;

Dato altresì atto, che in data 19/12/2019 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo normativo a valere per il triennio 2019 - 2021;

Dato atto che nella costituzione del fondo dal 2019 è stata data attuazione all'art. 11-bis (Misure di semplificazione in materia contabile in favore degli enti locali) - del D.L. n. 135 del 14/12/2018, convertito con modificazioni dalla L. 12/2019 che al comma 2 riporta quanto segue:

- Fermo restando quanto previsto dai commi 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, **per i comuni privi di posizioni dirigenziali, il limite previsto dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa**, di cui agli art. 13 e seguenti del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale del comparto Funzioni Locali - Triennio 2016-2018, **limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni** successivamente stabilito dagli Enti ai sensi dell'art. 15, commi e e 3, del medesimo CCNL, **attribuito a valere sui risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato che sono contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario.**

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n° 188 del 29/10/2019, successivamente rettificata dalla Delibera di Giunta Comunale n° 204 del 21/11/2019, con le quali a seguito delle graduazioni delle Posizioni Organizzative effettuate con Delibera di Giunta Comunale n° 95 del 17/05/2019, il costo annuo delle retribuzioni di posizione e di risultato sono state rideterminate in € 66.576,04 e la differenza con il costo del 2016 ammontante ad € 16.151,04 è stata decurtata dalle capacità assunzionali dell'ente.

Considerato che le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, c.d. risorse decentrate, sono determinate annualmente dagli Enti, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del CCNL 21/05/2018, nel rispetto della disciplina contenuta nell'art. 67 dello stesso CCNL;

Ritenuto dover procedere alla stipula di un Contratto Decentrato Integrativo per l'esercizio finanziario 2020, con il quale disciplinare le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, al fine di consentire la distribuzione delle stesse;

Le parti premettono che la presente intesa è finalizzata a sottoscrivere definitivamente il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per l'utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2020.

TITOLO I°

Disposizioni generali

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE E DURATA

Il presente contratto disciplina le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2020, in applicazione del disposto dell'art. 8, comma 1, del CCNL 21/05/2018.

Il presente contratto conserva la propria efficacia fino alla stipulazione di un successivo contratto decentrato integrativo o fino all'entrata in vigore di una nuova disposizione legislativa o di un nuovo CCNL che detti norme incompatibili con il presente CCDI.

ART. 2 COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE DI CUI ALL'ART. 67 DEL CCNL 21.05.2018

La costituzione del fondo complessivo viene adottata annualmente, previa delibera di Giunta Comunale con determinazione del Direttore del Settore Affari Generali, ai sensi dell'art. 67 del CCNL 21/05/2018, in base al quale lo stesso viene determinato in due distinte categorie:

- a) la prima, costituita nel rispetto dei commi 1 e 2, ricomprende tutte le fonti di finanziamento già previste dalle discipline contrattuali vigenti, che hanno la caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo, definito **“risorse decentrate stabili”**;
- b) la seconda, costituita nel rispetto dei commi dal n. 3 al n. 6, viene qualificata come **“risorse decentrate variabili”** e comprende tutte le risorse eventuali e variabili previste dai CC.CC.NN.LL.-,

Il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, in applicazione dell'art. 67 del CCNL del 21/05/2018, per l'anno 2020, risulta costituito con Determinazione del Settore Affari Generali n. 306 (Gen. 945) del 11/12/2020 in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. 152 del 08/10/2020, come da allegato “A” al presente contratto.

Il fondo delle **“risorse decentrate stabili”**, può essere incrementato delle **“risorse decentrate variabili”** ai sensi dell'art. 67 del CCNL 21/05/2018, in base al quale lo stesso comprende tutte le risorse eventuali e variabili previste dai commi dal n. 3 al n. 6, fermo restando il rispetto della disciplina richiamata al comma 7 dello stesso art. 67 di seguito riportato: *“La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017”*.

Le risorse variabili non possono in nessun caso essere utilizzate per il finanziamento di istituti contrattuali aventi carattere di stabilità, certezza e ripetibilità (ad esempio l'indennità di comparto).

ART. 3 COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE STABILI DI CUI ALL'ART. 67 DEL CCNL 21.05.2018

Il Fondo 2020 è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL 22/01/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e delle risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/01/2004.

La prima parte del fondo relativo alla lettera a) dell'art. 2, per l'anno 2020, è determinata come dalle n. 2 tabelle A e B:

- la **Tabella A** riporta la costituzione del fondo delle risorse che assumono carattere di stabilità e continuità e che restano confermate in un importo unico per gli anni successivi;

- la **Tabella B**, riporta alcune voci che, pur rientrando nel concetto di stabilità e continuità in base a quanto disposto dal citato comma 2 dell'art. 67, necessitano di verifica annuale ed integrano gli importi della **Tabella A**.

FONDO RISORSE STABILI - TABELLA A

RIFERIMENTI NORMATIVI	Anno 2020
Unico importo consolidato anno 2003 (art. 31 c. 2 CCNL 2002-05)	107.181,00
Incrementi CCNL 2002-05 - (art. 32 cc. 1, 2, 7)	13.460,00
Incrementi CCNL 2004-05 - (art. 4 cc. 1,4,5 parte fissa)	6.294,00
Incrementi CCNL 2006-09 - (art. 8 cc. 2,5,6,7 parte fissa)	8.099,00
Rideterminazione per incremento stipendio (Dichiarazione Congiunta n. 14 CCNL 2002-05 - n. 1 CCNL 2008-09)	6.427,00
Ria e assegni ad personam personale cessato (art. 4, c. 2, CCNL 2000-01)	21.896,00
Decurtazioni fondo parte fissa	-13.859,00
Totale art. 67 CCNL 2016 - 2018 - Comma 1 (unico importo del fondo del salario accessorio consolidato all'anno 2017) - TOTALE TABELLA A	149.498,00

FONDO RISORSE STABILI - TABELLA B

RIFERIMENTI NORMATIVI	Anno 2020
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 - c. 2, lett. a) incremento di 83,20 € per unità di personale in servizio al 31.12.2015 a valere dall'anno 2019 (risorse non soggette al limite)	4.326,00
Art. 67 del CCNL 21/05/2018 - c. 2, lett. b) incrementi stipendiali differenziali previsti dall'art. 64 per il personale in servizio (risorse non soggette al limite)	2.708,00
Art. 67 del CCNL 21/05/2018 - c. 2, lett. c) Integrazione risorse dell'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio l'anno precedente	2.592,00
Totale Tabella B	9.626,00

Riepilogo risorse decentrate stabili:

RISORSE DECENTRATE STABILI	
TOTALE TABELLA A	149.498,00
TOTALE TABELLA B	9.626,00
TOTALE RISORSE STABILI	159.124,00

Le somme delle risorse stabili che a consuntivo, risultassero non utilizzate, sono portate ad incremento della somma destinata a compensare gli istituti variabili (art. 4 CCDI di parte normativa per il triennio 2019 - 2021).

ART. 4 COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE VARIABILI DI CUI ALL'ART. 67 DEL CCNL 21.05.2018

Il fondo delle risorse variabili viene determinato con le **Tabelle C e D**, che riportano in modo dettagliato i riferimenti contrattuali e legislativi che consentono l'integrazione delle risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata, così quantificate:

FONDO RISORSE VARIABILI soggette al limite - TABELLA C

RIFERIMENTI NORMATIVI	Anno 2020
Art. 67 del CCNL 21/05/2018 - c. 3, lett. d) Integrazione risorse dell'importo mensile residuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato nell'anno in corso.	27,66
Art. 67 del CCNL 21/05/2018 - c. 3, lett. c) Incentivi per funzioni tecniche, art. 113 dlgs 50/2016, art. 76 dlgs 56/2017. Quota soggetta al limite ai sensi della Deliberazione n. 26/SEZAUT/2019/QMIG del 7/10/2019 della Corte dei Conti - Sezione Autonomie.	9.131,17
Art. 67 del CCNL 21/05/2018 - c. 3, lett. h) In sede di contrattazione decentrata, verificata nel bilancio la capacità di spesa, una integrazione, dal 1/4/1999, delle risorse di cui al comma 1, fino all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.	4.650,17
Totale Tabella C	13.809,00

FONDO RISORSE VARIABILI non soggette al limite - TABELLA D

RIFERIMENTI NORMATIVI	Anno 2020
Art. 67 del CCNL 21/05/2018 - c. 3, lett. c) Incentivi per funzioni tecniche, art. 113 dlgs 50/2016, art. 76 dlgs 56/2017, per condono edilizio, per repressione illeciti edilizi, indennità centralinisti non vedenti.	2.000,00
Art. 67 del CCNL 21/05/2018 - c. 3, lett. e) Eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario	2.211,00
Totale Tabella D	4.211,00

PROSPETTO GENERALE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020

TOTALE NETTO RISORSE STABILI	159.124,00
TOTALE NETTO RISORSE VARIABILI (Tabelle C e D)	18.020,00
FONDO COMPLESSIVO DELLE RISORSE DECENTRATE	177.144,00

TITOLO II°

Utilizzo delle Risorse Stabili

Le parti convengono per l'anno 2020, di utilizzare le risorse stabili al finanziamento degli istituti economici enunciati nei seguenti articoli.

ART. 5 UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI EFFETTUATE ALLA DATA DEL 01/04/2009 – ART. 17, COMMA 2, LETT. B) DEL CCNL DELL'1.4.1999.

Ai sensi dell'art. 16, comma 4, del CCNL del 21.05.2018, le risorse economiche destinate alla progressione economica orizzontale all'interno della categoria sono interamente a carico della parte stabile del fondo di cui all'art. 67. Di seguito si riporta l'utilizzo del fondo 2020 per il finanziamento delle progressioni economiche in oggetto:

PERSONALE DIPENDENTE	COSTO PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI
	Trattamento economico compresa la 13 [^]
CATEGORIA D3	€ 6.500,00
CATEGORIA D1	€ 22.000,00
CATEGORIA C	€ 14.500,00
CATEGORIA B3	€ 16.500,00
CATEGORIA B1	€ 11.500,00
TOTALE	€ 71.000,00

Le risorse annue complessive destinate al finanziamento delle progressioni economiche orizzontali sono quantificate in presunti € **71.000,00**.

ART. 6 UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DELL'INDENNITA DI COMPARTO.

Parte delle risorse stabili sono destinate alla corresponsione dell'indennità di comparto secondo la disciplina dell'art. 33 e per gli importi indicati in tabella D del CCNL del 22.01.2004.

Per l'anno 2020 le quote dell'indennità di comparto finanziate con risorse decentrate stabili sono quantificate presuntivamente in € 24.000,00 così suddivisi:

CATEGORIA	SOMMA PREVISTA
B	€ 11.000,00
C	€ 4.500,00
D	€ 8.500,00
TOTALE	€ 24.000,00

ART. 7 UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELLA INDENNITA' DI REPERIBILITA'.

L'indennità di reperibilità prevista per il personale appartenente al Corpo di Polizia Locale, al Settore Gestione del Territorio e Affari Generali è corrisposta di norma mensilmente secondo i criteri di cui all'art. 24 del CCNL 21/05/2018.

L'art. 16 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di parte normativa 2019/2021 ha previsto l'integrazione della disciplina per la reperibilità, con la possibilità di aumentare fino a 15 il numero di volte in cui i dipendenti possono essere collocati in reperibilità per un numero massimo di 10 mesi, prevedendo - ove compatibile con le esigenze di servizio - la riduzione in misura corrispondente delle volte in cui gli stessi possono essere collocati in reperibilità nell'arco del mese. La misura di tale indennità è fissata in € 12,00 per 12 ore al giorno.

Le risorse destinate a tale indennità sono quantificate in presunti € **22.000,00 annui**.

ART. 8 UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI DESTINATE A COMPENSARE LE INDENNITA' PER LE CONDIZIONI DI LAVORO.

L'art. 6 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo normativo, relativo al triennio 2019/2021, disciplina le indennità per le condizioni di lavoro, come previsto dall'art. 70 bis del CCNL sottoscritto in data 21/05/2018.

L'“indennità condizioni di lavoro” è destinata a remunerare lo svolgimento di attività:

1. disagiate;
2. esposte a rischi e, pertanto, pericolose o dannose per la salute;
3. implicanti il maneggio di valori.

Attività disagiate: Ai sensi del secondo comma dell'art. 6 del CCDI 2019/2021, la misura per lo svolgimento delle attività disagiate viene fissata in € 1,60 per ogni giornata di effettivo svolgimento. Le attività disagiate sono quelle dettagliate al terzo comma dello stesso articolo del CCDI 2019/2021. L'erogazione dell'indennità al personale interessato, preventivamente e formalmente individuato, avviene mensilmente, sulla base dei dati desunti dal sistema di rilevazione presenze/assenze.

Le risorse destinate a tale indennità sono quantificate in presunti € **8.474,00 annui**.

Attività esposte a rischi: Ai sensi del secondo comma dell'art. 6 del CCDI 2019/2021, la misura per lo svolgimento delle attività rischiose viene fissata in € 2,5 per ogni giornata di effettivo svolgimento. Nel caso di svolgimento di attività che presentano contemporaneamente le caratteristiche del rischio e del disagio il compenso è fissato in € 4,00 per giornata di effettivo impegno. Le attività rischiose sono quelle dettagliate al quinto comma dello stesso articolo del CCDI 2019/2021. L'erogazione dell'indennità al personale interessato, preventivamente e formalmente individuato, avviene mensilmente, sulla base dei dati desunti dal sistema di rilevazione presenze/assenze.

Le risorse destinate a tale indennità sono quantificate in presunti € **13.000,00 annui**.

Attività implicanti il maneggio valori: Ai sensi del sesto comma dell'art. 6 del CCDI 2019/2021, la misura per lo svolgimento di attività implicanti il maneggio valori al personale con funzioni di agente contabile è stabilita in:

- € 1,00 per valore annuo di cassa maneggiato inferiore a € 1.000,00;
- € 1,60 per valore annuo di cassa maneggiato oltre € 1.000,00.

L'effettiva individuazione degli aventi diritto è di esclusiva competenza del Responsabile del Settore. L'erogazione dell'indennità al personale interessato, preventivamente e formalmente individuato, avviene annualmente, in unica soluzione, in via posticipata, sulla base dei dati desunti:

- dai rendiconti annuali resi dagli Agenti Contabili;
- dal sistema di rilevazione delle presenze/assenze;
- dalla attestazione del Responsabile di Settore relative all'effettivo svolgimento della prestazione.

Gli agenti contabili sono stati nominati, per il 2020, con delibera di Giunta Comunale n. 123 del 06/08/2020 e con delibera di Giunta Comunale n. 160 del 22/10/2020.

Le risorse destinate a tale indennità sono quantificate in € **1.950,00**.

ART. 9 UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI DESTINATE AL FINANZIAMENTO DI COMPENSI PER L'EVENTUALE ESERCIZIO DI COMPITI CHE COMPORTANO SPECIFICHE RESPONSABILITA' (art. 70 - quinquies, comma 1 del CCNL 2018).

L'art. 7 del CCDI prevede l'erogazione dei compensi per specifiche responsabilità svolte da parte del personale delle categorie B, C e D, quando non trovi applicazione la speciale disciplina di cui agli articoli 14, 15, 17 e 18 del CCNL 21.05.2018. I responsabili devono provvedere ad individuare i dipendenti con atto formale entro il tetto delle risorse ad essi assegnate a questo fine.

Le risorse destinate al finanziamento di questa indennità sono ripartite previa informazione ai soggetti sindacali, tra i vari Settori in relazione ai compiti che comportano specifiche responsabilità. Gli incarichi di specifiche responsabilità possono essere attribuiti ad una quota di dipendenti che non deve superare il 40% del personale in servizio al 1° gennaio, comprese le PP.OO.. Al comma 4 dell'articolo 7 sono dettagliati i compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B, C e D. Il CCDI precisa che tali compensi sono motivatamente revocabili e la loro corresponsione è subordinata all'effettivo esercizio dei compiti e delle responsabilità a cui sono correlate. In caso di assenza superiore a 180 giorni non si darà luogo alla erogazione dei compensi. Non vengono considerate assenze dal servizio le seguenti tipologie: infortunio sul lavoro, permessi ex L. 104/92 ex art. 33, c. 3; donazione sangue, congedo ordinario, riposo compensativo, permessi sindacali per attività riferite all'ente, aspettative o distacchi sindacali, astensione per maternità, assenza per malattia con terapia salvavita nonché le altre ragioni di assenza che per i contratti nazionali o la legislazione non producono effetti sul salario accessorio. L'erogazione avverrà annualmente previa comunicazione dei Responsabili corredata degli atti formali di attribuzione di responsabilità.

Le risorse destinate a tale indennità sono quantificate in presuntivi € **4.800,00**.

ART. 10 UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI DESTINATE AL FINANZIAMENTO DI COMPENSI PER L'EVENTUALE ESERCIZIO DI COMPITI CHE COMPORTANO SPECIFICHE RESPONSABILITA' (art. 70 - quinquies, comma 2 del CCNL 2018).

Ai dipendenti cui sono state attribuiti le seguenti qualifiche, funzioni, compiti o responsabilità di *Ufficiale di Stato Civile e Anagrafe, Ufficiale Elettorale, Responsabile dei Tributi, Addetti all'Urp, Archivistici informatici, funzioni di Ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori, specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile*, previste dall'articolo 70 quinquies, comma 2, del C.C.N.L. del 21/05/2018, spettano le indennità disciplinate dall'art. 8 del Contratto Collettivo Integrativo Decentrato di parte normativa 2019/2021.

Il compenso è assegnato nella misura di € 300,00 annui, da definire annualmente in sede di Contratto Decentrato Integrativo. Nel caso in cui un dipendente svolga più attività tra quelle sopra specificate potrà ricevere un compenso per ognuna di tali attività entro il tetto massimo di € 350,00 annui lordi. Nel caso in cui un dipendente svolga sia attività previste dal presente articolo sia da quello precedente, si darà corso unicamente alla erogazione della indennità di importo maggiore.

Al comma 5 dell'art. 8 del CCDI viene precisato che tali compensi sono motivatamente revocabili e la loro corresponsione è subordinata all'effettivo esercizio dei compiti e delle responsabilità a cui sono correlate. In caso di assenza superiore a 180 giorni non si darà luogo alla erogazione dei compensi. Non vengono considerate assenze dal servizio le seguenti tipologie: infortunio sul lavoro, permessi ex L. 104/92 ex art. 33, c. 3; donazione sangue, congedo ordinario, riposo compensativo, permessi sindacali per attività riferite all'ente, aspettative o distacchi sindacali, astensione per maternità, assenza per malattia con terapia salvavita nonché le altre ragioni di assenza che per i contratti nazionali o la legislazione non producono effetti sul salario accessorio. L'erogazione avverrà annualmente previa comunicazione dei Responsabili corredata degli atti formali di attribuzione di responsabilità.

Le risorse destinate a tale indennità sono quantificate annualmente in presuntivi € 1.200,00.

ART. 11 UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI DESTINATE AL FINANZIAMENTO DEI COMPENSI PER LE FUNZIONI DI RESPONSABILITÀ SVOLTE DAL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE (ART. 56 SEXIES DEL CCNL 2018).

L'art. 9 del CCDI prevede la possibilità di erogare, per incarichi di responsabilità svolti dal personale della Polizia Locale, un'indennità di funzione che sostituisce l'indennità di specifiche responsabilità di cui all'art. 70 - quinquies, comma 1 del CCNL del 21.05.2018.

I compiti che comportano l'erogazione di tale indennità devono essere ulteriori rispetto alle attività svolte dalla parte maggioritaria dei dipendenti della polizia locale inquadrati nella stessa categoria e sono meglio dettagliati al comma 2 dell'art. 9 del CCDI. Il conferimento di tali compiti deve essere effettuata dal Comandante e l'atto formale di attribuzione deve essere comunicato all'Ufficio Personale per permettere l'erogazione annualmente.

In caso di assenza superiore a 180 giorni non si darà luogo alla erogazione dei compensi. Non vengono considerate assenze dal servizio le seguenti tipologie: infortunio sul lavoro, permessi ex L. 104/92 ex art. 33, c. 3; donazione sangue, congedo ordinario, riposo compensativo, permessi sindacali per attività riferite all'ente, aspettative o distacchi sindacali, astensione per maternità, assenza per malattia con terapia salvavita nonché le altre ragioni di assenza che per i contratti nazionali o la legislazione non producono effetti sul salario accessorio.

Le risorse destinate a tale indennità sono quantificate annualmente in presuntivi € 1.000,00.

ART. 12 UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI DESTINATE AL PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ DI SERVIZIO ESTERNO.

L'art. 10 del CCDI, a seguito di interpretazione autentica, disciplina l'erogazione al personale della Polizia Locale che in via continuativa rende la prestazione lavorativa ordinaria giornaliera in servizi esterni di vigilanza. La misura dell'indennità viene stabilita in € 2,00 al giorno di effettivo svolgimento del servizio esterno, intendendo che il servizio esterno nell'arco della giornata sia almeno la metà dell'orario di lavoro. Il Comandante dovrà attestare mensilmente la presenza delle condizioni previste per permettere all'Ufficio Personale l'erogazione mensile dell'indennità. Al personale della Polizia Locale che è stato giudicato inidoneo allo svolgimento di attività esterne non viene erogato alcun compenso a questo titolo.

Le risorse destinate a tale indennità sono quantificate annualmente in presuntivi € 2.200,00.

ART. 13 UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI DESTINATE ALL'INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE UTILIZZATO NELLE GESTIONI ASSOCIATE.

L'art. 13 del CCDI prevede, in favore del personale utilizzato parzialmente dal comune e da una unione, l'erogazione di un compenso di € 25,00 mensili, con ripartizione proporzionale tra le due amministrazioni. Tale compenso è corrisposto per i periodi di presenza effettiva.

Non vengono considerate assenze dal servizio le seguenti tipologie: infortunio sul lavoro, permessi ex L. 104/92 ex art. 33, c. 3; donazione sangue, congedo ordinario, riposo compensativo, permessi sindacali per attività riferite all'ente, aspettative o distacchi sindacali, astensione per maternità, assenza per malattia con terapia salvavita nonché le altre ragioni di assenza che per i contratti nazionali o la legislazione non producono effetti sul salario accessorio.

Il Comune di Pomarance provvederà a corrispondere ai dipendenti utilizzati nelle gestioni associate per l'anno 2020 quota parte del compenso mensile pari ad € 25,00 calcolato sulla base

della percentuale di lavoro subordinato prestato per il Comune di Pomarance al netto della percentuale di comando.

Le parti concordano che in attesa della costituzione presso l'Unione del fondo delle risorse decentrate che comprenda anche il personale comandato, il Comune risponderà solo della parte di propria competenza come sopra determinata, potendo la restante parte essere corrisposta dall'Unione Montana solo qualora con la stessa espressamente contrattato.

Le risorse destinate a tale indennità sono quantificate annualmente in presuntivi € **1.500,00**.

ART. 14 UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI DESTINATE AL PAGAMENTO DELL'INDENNITA' DI TURNO E LAVORO PRESTATO IN GIORNO FESTIVO.

L'indennità di turno, in applicazione della disciplina dell'art. 23, del CCNL del 21/05/2018, viene corrisposta al personale che svolge prestazioni lavorative in turni giornalieri.

E' considerato turno l'effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere che prevedano un orario di servizio di almeno 10 ore. L'indennità è corrisposta per i periodi di effettiva prestazione in turno.

Le risorse destinate all'erogazione dell'indennità di turno sono quantificate in presunti € **5.500,00 annui**.

L'attività prestata in giorno di riposo settimanale festivo, in applicazione della disciplina dell'art. 24, comma 1, del CCNL del 14/09/2000, confermata dall'art. 45, comma 1, del CCNL del 22/01/2004, verrà remunerata con un compenso aggiuntivo pari al 50% della retribuzione oraria di cui all'art. 52, comma 2, lettera b) CCNL 14/09/2000 e ss. m.ed i. (art. 10 c.6 del CCNL del 2006), con diritto di riposo compensativo.

Le risorse destinate all'erogazione dell'indennità di lavoro festivo sono quantificate in presunti € **2.500,00 annui**.

TITOLO III° – UTILIZZO DELLE RISORSE VARIABILI

ART. 15 RISORSE CHE SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE FINALIZZANO ALL'INCENTIVAZIONE DI PRESTAZIONI O DI RISULTATI DEL PERSONALE.

L'importo delle somme destinate alla progettazione inserite nel fondo 2020 sono quantificate in € **9.131,17**, salvo conguaglio, sono dovute per liquidazione compensi determinati ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016. La suddetta somma dovrà essere ripartita tra il personale tecnico e quello amministrativo sulla base di apposito regolamento.

L'importo di € **2.000,00** è destinato alla erogazione dell'Ordine Pubblico effettuato per conto della Questura di Pisa dai componenti la Polizia Locale.

ART. 16 UTILIZZO DELLE RISORSE VARIABILI DESTINATE AL RAGGIUNGIMENTO DI SPECIFICI OBIETTIVI DI PRODUTTIVITA' E DI QUALITA'

Le risorse complessivamente disponibili a titolo di compensi diretti al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità, € **6.888,83**, saranno ripartite sulla base della valutazione assegnata ad ogni dipendente.

ART. 17 NORME FINALI

Il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo con la relazione illustrativa e tecnico-finanziaria certificata dall'organo di controllo saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune di

Pomarance www.comune.pomarance.pi.it “Amministrazione Trasparente” e trasmessi all’Aran per via telematica entro 5 giorni dalla sottoscrizione. Il predetto testo contrattuale sarà altresì trasmesso al CNEL. (art. 40 bis del D.Lgs. n. 165/2001).

Pomarance, 24/12/2020

-LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA, nella persona del Presidente:

- Segretario Comunale - Dott. Bertocchi Stefano; _____

PARTE SINDACALE E RSU

- Organizzazione Sindacale Territoriale CGIL rappresentata da : _____
- Organizzazione Sindacale Territoriale CISL rappresentata da: _____
- Organizzazione Sindacale Territoriale UIL rappresentata da: _____
- Organizzazione Sindacale Territoriale CSA Regioni e Autonomie Locali rappresentata da:

- Mori Maleno; _____
- Torraco Antonio; _____
- Vincenzo Russo. _____